

Con il pagamento della Quota di Iscrizione, tutti i partecipanti beneficiano automaticamente delle seguenti **GARANZIE ASSICURATIVE** assicurate da: **NAVALE ASSICURAZIONI SpA.**

Il dettaglio delle condizioni di assicurazione "Optimas" è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio. Qualora ciò si rendesse difficoltoso, si potrà fare riferimento a quanto qui di seguito riportato, oltre che sul sito [www.condor.it](http://www.condor.it)

Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel "FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE" che vi sarà comunque trasmesso.

#### POLIZZA BASE

Inclusa nella quota di iscrizione.



#### PRIMA DEL VIAGGIO GARANZIA ANNULLAMENTO CASI GRAVI - INCLUSA

**a. OGGETTO:** la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo per evento di Euro 10.000,00.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

**1)** Malattia, infortunio - che determinino il ricovero ospedaliero di almeno una notte - o decesso:

**1.1)** dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.

**1.2)** del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all'Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente nel caso l'Assicurato dimostri e documenti che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza.

Agli effetti del punto **1.1)**, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito, la definizione "Compagno di viaggio" può riferirsi: -ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: "Caso A"; -a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: "Caso B". Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riaccutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

**2)** Impossibilità di raggiungere il

luogo di partenza a seguito di calamità naturali;

**3)** Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscono i beni dell'assicurato ed impongono la sua presenza in loco;

**4)** Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

#### b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro". L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio. Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie. Nel "Caso B" annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa. Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

#### c. FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:

-Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di ricovero o decesso dell'Assicurato o del Compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte;

-in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile.

#### d. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

**1)** Annullare la prenotazione al Tour Operator **immediatamente**, al fine di fermare la misura delle penali applicabili; in ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

#### 2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento **ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza**, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla Navale Assicurazioni S.p.A. a mezzo Fax **0258211717**. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere **tutte** le seguenti informazioni: -nome, cognome, codice fiscale, indirizzo comple-

to del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato. -riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare. -la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare, -la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

-- **anche successivamente** (se non immediatamente disponibili) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN per gli eventuali rimborsi. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

#### DURANTE IL VIAGGIO -ASSISTENZA Navale SOS

NAVALE S.O.S. Telefonando al numero di Milano (+39) 02-24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI), la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di Navale Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

#### 1. CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA.

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialista nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

#### 2. INVIO DI MEDICINALI URGENTI

quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

#### 3. RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclu-

sivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

#### 4. RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

qualora come da specifica prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

#### 5. TRASPORTO DELLA SALMA

del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

#### 6. RIENTRO DEI FAMILIARI

purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

#### 7. RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

**N.B.** Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di Euro 1.000,00. (Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).

#### 8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un'eventuale minore anch'egli in viaggio.

#### 9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo

tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.

#### 10. ASSISTENZA LEGALE

quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa del viaggiatore entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

#### 10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

se il viaggiatore ne avesse necessità a causa di eventi imprevisi di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la Centrale Operativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

#### 10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

a persone residenti in Italia qualora il viaggiatore fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

#### 10.3. SPESE TELEFONICHE

e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Centrale Operativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.

#### 10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA

affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.

#### MODALITÀ

**L'ASSISTENZA NAVALE SOS** si ottiene telefonando al N° di Milano: (+39) 02 - 24128377.

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della Tessera quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

#### SPESE MEDICHE

La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale Assicurazioni S.p.A. che:

-provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure, -rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliera, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità. Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di

primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- all'Estero Euro 6.000,00
  - in Italia Euro 600,00
- deducendo dall'importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

#### MODALITA'

Per ottenere il rimborso delle SPESE MEDICHE sostenute dal viaggiatore dovrà essere inviata a: Navale Assicurazioni SpA C.P. 1107 - 20123 MILANO - e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it, entro 15 giorni dalla data di rientro, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate.

#### -BAGAGLIO

**OGGETTO.** Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

- gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
  - apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche. Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, o a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
- SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 250,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

#### LIMITAZIONE DELLA COPERTURA

a) il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Navale assicurazioni S.p.A. nei

confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

#### FRANCHIGIA

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente "punto b. delle limitazioni"

**PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI DANNI O PERDITE DEL BAGAGLIO,** il viaggiatore dovrà inviare a Navale Assicurazioni SpA - C.P. 1107 - 20123 MILANO - e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it, entro 15 giorni dalla data di rientro, i seguenti documenti: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità. Inoltre:

- In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;
- In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
- In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimesa, etc.) e loro risposta;
- In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

#### -RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

**OGGETTO.** La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che il viaggiatore, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- "rientro sanitario" del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS;
- ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione del viaggio;
- "rientro anticipato del viaggiatore" predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS;
- "rientro anticipato" per

decesso del familiare o del compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio. Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator che ha rilasciato la copertura. Il "Buono viaggio" non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona. Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "rientro sanitario" non predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. Per ottenere il "Buono viaggio" il viaggiatore è tenuto ad inviare a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - quanto segue: i propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione dell'accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte o di ricovero, stato di famiglia.

#### -INDENNIZZO PER RITARDO VOLO

**OGGETTO.** In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno superiore alle 8 ore complete la Navale Assicurazioni eroga un'indennità per passeggero di Euro 100,00.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

#### ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore che intende ottenere l'indennizzo dovrà documentare l'avvenuto ritardo della partenza del volo rispetto all'orario previsto dall'ultimo foglio di convocazione. La documentazione che certifichi l'orario di effettiva partenza andrà conseguita dall'Assicurato direttamente e presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all'estratto conto di prenotazione comprovante che l'emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour

Operator, la copia dei biglietti stessi, l'eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario.

In tutti i casi l'Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter fornire alla Società ulteriore documentazione necessaria per la definizione del sinistro. Tale documentazione andrà inviata a Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

#### RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO

**OGGETTO.** La garanzia opera in alternativa alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo" e prevede il rimborso del 75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso che l'assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 8 ore complete rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato, presso l'Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

#### ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a relazione circa l'accaduto, l'assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo o partenza nave".

#### RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI

**OGGETTO.** Qualora durante il soggiorno l'Assicurato, a seguito di infortunio che comporti ricovero ospedaliero o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, si trovi nella impossibilità, accertata da certificazione medica, di svolgere l'attività sciistica, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il limite di Euro 500,00, la quota giornaliera non usufruita del costo dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate e già pagate.

#### PER OTTENERE

#### IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - corredata dei propri dati e recapiti, codice fiscale, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, certificazione medica riportante i giorni di prognosi, originali dello ski-pass e/o ricevuta di pagamento delle lezioni di sci.

#### ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGIATORI

Il Viaggiatore sarà tenuto indenne fino a concorrenza del massimale di Euro 50.000,00 di tutte le somme che sarà tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Viaggio e che abbiano provocato:

- Lesioni fisiche a qualsiasi persona che non sia un Familiare o un compagno di viaggio.
- Danni materiali a cose che non appartengano al Viaggiatore, ad un suo familiare, ad un compagno di viaggio.

#### 2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO:

L'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C. ed immediatamente inviare a Navale qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

#### 3. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

#### 4. PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### 5. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Navale assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Navale ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Navale le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del

massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Navale e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Navale non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### 6.FRANCHIGIA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia per danni a cose e/o animali di € 250,00.

#### 7.ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE"

Ad integrazione di quanto previsto nelle "Esclusioni valide per tutte le Sezioni" L'Assicurazione non copre le Richieste di Indennizzo derivanti:

a). Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50. E' invece assicurato l'uso di camper e/o roulotte non circolanti e stabilmente collocati in campeggio organizzato a pagamento.

b). Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore.

c). Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di armi da fuoco o di animali diversi da quelli domestici.

d). Direttamente o indirettamente dall'attività lavorativa dell'Assicurato.

e). Da azioni incorse tra "familiari" o compagni di viaggio

f). Dalla conduzione di unità abitative diverse da quella eventualmente utilizzata per il soggiorno durante il periodo del Viaggio.

g). Dalla responsabilità intrapresa con un contratto, a meno che tale responsabilità avesse avuto modo di esistere anche in assenza di tale contratto.

h). Direttamente o indirettamente da furto, incendio, esplosione e scoppio.

i). Da qualsiasi evento quando l'Assicurato ammetta la propria responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso di Navale.

l). Dalla pratica professionistica di qualsiasi attività sportiva

m). Da danni a cose in consegna o custodia, salvo quanto indicato all'Art.6, che precede.

n). Da inquinamento, di qualunque natura.

o). Da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi.

p). Dalla proprietà di fabbricati di qualunque natura.

#### AUTO

In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Centrale Operativa al numero di Milano 02-24128377, potrà essere richiesto il traino presso la più vicina officina autorizzata. La garanzia prevede il rimborso fino a Euro 500,00 delle

seguenti spese effettivamente sostenute:

#### SPESA DI TRAINO

del veicolo entro il limite di Euro 250,00 fino alla officina e concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l'utilizzo.

#### SPESA DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN'AUTO SOSTITUTIVA

Qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle otto ore di manodopera, verranno anche rimborsate, entro Euro 250,00, le spese sostenute per l'eventuale pernottamento forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.

#### PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a Navale Assicurazioni S.p.A. - C.P. 1107 - 20123 MILANO corredata dei propri dati e recapiti, codice fiscale, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, preventivi di riparazione rilasciati dall'officina, originali delle fatture per il traino e/o per il pernottamento forzato dell'auto sostitutiva.

#### FAMILIARI A CASA

Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori rimasti a casa in Italia (coniuge/convincente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione del viaggiatore) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 02-24128377 che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:

#### CONSULTO MEDICO

accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.

#### INVIO DI MEDICINALI URGENTI

dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute che risultano dalla certificazione del medico curante.

#### INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato gratuitamente il TRASFERIMENTO IN AMBULANZA AL CENTRO MEDICO IDONEO PIÙ VICINO. ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Centrale Operativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di Euro 500,00

dall'ero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Centrale Operativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di Euro 500,00

#### LA CASA

Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione del viaggiatore quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 02-24128377 potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:

#### INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA

nel caso sia necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.

#### INVIO DI UN FABBRO

qualora non sia possibile reperire le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta del viaggiatore ivi residente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.

**VIGILANZA DELL'ABITAZIONE** mediante l'invio di una guardia giurata a presidio dei beni del viaggiatore qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.

#### ESCLUSIONI

Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

#### ESCLUSIONI GENERALI, NOTA BENE, PRECISAZIONE

vedere: **COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE** (Optimas e SuperValore) alle pagine seguenti.

#### POLIZZA INTEGRATIVA



**La Polizza è valida se è stata confermata l'adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà dall'estratto conto di prenotazione. Comprende la Garanzia**

#### Annullamento integrativa, l'estensione della garanzia Spese mediche, Spese di Riprotezione viaggio e la Garanzia Rischi Zero.

#### GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (estensione)

La presente garanzia sostituisce la "Garanzia Annullamento casi gravi inclusa" della Polizza base ed è costituita dalle sotto riportate sezioni A e B.

#### SEZIONE A

**-vale per tutte le programmazioni.**

**-vale dalla prenotazione del viaggio fino al giorno della partenza.**

**a. OGGETTO:** la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo di Euro 2.000,00 per persona e di euro 10.000,00 per evento che coinvolga più persone. L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/ soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1) Malattia, infortunio o decesso;

1.1) dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.

1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all'Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente nel caso l'Assicurato dimostri e documenti che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza. Agli effetti del punto 1.1), in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi:

-ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: "Caso A";

-a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: "Caso B". Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riattivazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.

**b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI** L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro". L'assicurazione non è valida se

al momento dell'adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie.

Nel "caso B", annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

#### c.FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:

-Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso delle persone sopra indicate o il ricovero dell'Assicurato o del compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte;

-in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro per persona.

#### d.COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

**1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente,** al fine di fermare la misura delle penali applicabili; in ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

#### 2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento **ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza,** dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla Navale Assicurazioni S.p.A. a mezzo **Fax 0258211717.**

Come data di invio farà fede la data del telex. Tale denuncia dovrà contenere **tutte** le seguenti informazioni:

-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.

-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,

-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malat-

tia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

-- anche successivamente (se non immediatamente disponibili) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN per gli eventuali rimborsi. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

#### SEZIONE B

-vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio, escluse le programmazioni "neve" ed escluse le pratiche gruppi. -vale dalla prenotazione al viaggio fino a 21 giorni prima della partenza.

**a. OGGETTO:** la garanzia copre le penali d'annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dall'Agenzia Viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio comunque fino al massimo di Euro 2.000,00 per persona, con il massimo di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 21 giorni prima dell'inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è operante esclusivamente se il cliente deve annullare la prenotazione per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

**1)** qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione del contratto di viaggio, che non rientri in quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione della su riportata Sezione A, a. Oggetto, punto 1); in questi casi la Navale Assicurazioni mette a disposizione un importo pari al 70% della penale applicata per consentire all'Assicurato l'acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni. L'importo viene erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator che ha erogato la copertura; il Buono viaggio non è cedibile, non è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di prevista partenza del viaggio annullato.

**b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI**  
L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento ed obblighi in caso di sinistro".

L'assicurazione non copre gli annullamenti conseguenti ad eventi o motivi già definiti ed assicurati dalla polizza di base. Nel "caso B", annullamento locazione appartamento/residenza, resta inteso che la garanzia non sarà operante se

la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

**c. COMPORTEMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO: vedi "SEZIONE A"**

#### SEZIONE C

**OGGETTO.** Nel caso una qualsiasi causa o evento che abbia colpito l'Assicurato direttamente o un suo familiare, socio contitolare o diretto superiore, determinino il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Navale Assicurazioni rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di 700,00 Euro per persona.

#### ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà fornire una descrizione di quanto avvenuto allegando copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti, originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti e codice fiscale, andrà inviata Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

#### SEZIONE D

**OGGETTO (estensione)**  
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia "Spese Mediche" inclusa nella Polizza Base.

La seguente è prestata direttamente da Navale Assicurazioni S.p.A. che: -provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure -rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunemente entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità. Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunemente ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

-all'Estero Euro 25.000,00

-in Italia Euro 2.500,00

deducendo dall'importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

**MODALITA'**  
**PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE** sostenute dal viaggiatore dovrà

essere inviata a Navale Assicurazioni SpA C.P. 1107 - 20123 MILANO - e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it, entro 15 giorni dalla data di rientro, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate.

#### SEZIONE E

**OGGETTO.** La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata modifica del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale.

A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la Navale Assicurazioni rimborsa:

**1.) IL COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI** e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dal viaggiatore o, per suo conto, anticipati dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti e accompagnatori.

L'assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura;

**2.) IL COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA** nell'eventualità si renda improcrastinabile il rientro anticipato (quota individuale di partecipazione, al netto di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio).

**MASSIMALI**  
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari al costo del viaggio a persona con il massimo di Euro 2.000,00 per passeggero e di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

#### SEZIONE F

**ESCLUSIONI**  
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati con un anticipo di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subito o da chiunque contratta; cancella-

zione del viaggio da parte del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti. Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

#### SEZIONE G

**ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**  
Il viaggiatore dovrà fornire ricevute e fatture delle spese sostenute. Documentare l'impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l'entità dell'evento e la eventuale necessità del rientro anticipato. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti e codice fiscale, andrà inviata a Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

#### SEZIONE H

**ESCLUSIONI GENERALI**  
Se non diversamente previsto dalle specifiche garanzie, non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

a) dolo o incuria del viaggiatore; b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio; g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico.

Sono inoltre escluse: h) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza; j) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionario; k) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; l) le perdite di oggetti in custodia o causate da dimenticanza o smarrimento; m) le perdite, danni o spese mediche denunciati alla Navale Assicurazioni SpA oltre i termini contrattualmente stabiliti per le specifiche

garanzie e, laddove non previsto, oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.

#### SEZIONE I

**NOTA BENE**  
-Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/ programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

-Per i viaggi "incoming" in Italia (viaggiatori che partono dall'Estero verso l'Italia), le prestazioni sono limitate alla sola garanzia "Assistenza" e "Spese Mediche" e si intendono fornite sostituendo al termine "Italia" il Paese di residenza del viaggiatore. Non sono pertanto operanti eventuali ulteriori garanzie anche se riportate nel presente documento.

-Per tutte le garanzie Navale Assicurazioni Spa si riserva di richiedere, e l'Assicurato si impegna a fornire, tutti gli ulteriori documenti e le informazioni utili alla corretta definizione del sinistro.

-Fore competente: a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art.13 c.d. Privacy D.Lgs 30/6/2003 n.196, informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Navale Assicurazioni S.p.A.; per l'esercizio dei diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi a: Navale Assicurazioni Spa, Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 175/95 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami in merito alla polizza dovranno essere inoltrati per iscritto a: Unità Reclami Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

**PRECISAZIONE**  
Le prestazioni assicurative, ed eventuali cenni alle norme generali di contratto, sono state qui riportate al solo scopo di consentire ai Sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie. In tutti i casi faranno fede gli originali dei contratti/polizze depositati presso gli uffici della Contraente.

IN COLLABORAZIONE CON

tois

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

### 1. PREMESSA.

#### NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività.

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto

b) alloggio

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ..... che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

1 bis.

Il contratto è composto dal presente regolamento, dalle informazioni generali nonché dal catalogo o dal programma "fuori catalogo" che offrono anche la descrizione del pacchetto turistico.

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Informazioni Generali presenti nelle pagine iniziali, nonché dal presente catalogo (o dal programma allegato "fuori catalogo") espressamente indicato nelle Informazioni Generali.

#### 2. FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia Estero, sarà disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché integralmente dal Codice del Consumo n° 206 del 2005.

#### 3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo, o nel programma fuori catalogo, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

#### 4. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

È posto a carico dell'Agenzia di Viaggio l'obbligo di fare sottoscrivere la proposta contrattuale al viaggiatore e trasmetterne copia a Condor, quando richiesto. In difetto, Condor esclude qualunque responsabilità nei confronti del viaggiatore medesimo. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice e mandataria di quest'ultimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regola adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

#### 5. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare da parte dell'organizzatore la risoluzione di diritto del contratto.

5 bis.

Condor Viaggi esigerà al momento della prenotazione o richiesta impegnativa un acconto pari al 25% del totale in aggiunta ai costi individuali di gestione pratica.

Il saldo sarà da versarsi obbligatoriamente entro e non oltre i 21 giorni antecedenti la data della partenza.

#### 6. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

#### 7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo signifi-

cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 8.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

#### 8. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8 bis.

Il presente catalogo Mare Italia 2009 presenta varie soluzioni di prodotto. Si va dal "solo soggiorno" per la Riviera Adriatica, Croazia, Montenegro e Slovenia, al pacchetto comprensivo di trasporto aereo, trasferimenti e soggiorno in residence o alberghiero delle altre destinazioni. Al viaggiatore che intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi di cui al 1° comma del medesimo art. 8 sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell'acconto o meno, la Quota di Iscrizione per intero e la penale nella seguente misura:

**a) Prenotazioni di servizi a terra e/o soggiorni in formula residence o alberghiera:**

- 10% + Quota di Iscrizione per recesso fino a 30 giorni dalla data di inizio del viaggio
- 25% + Quota di Iscrizione per recesso da 29 giorni fino a 21 giorni dalla data di inizio del viaggio
- 50% + Quota di iscrizione per recesso da 20 giorni fino a 11 giorni dalla data di inizio del viaggio
- 75% + Quota di Iscrizione per recesso da 10 giorni fino a 3 giorni dalla data di inizio del viaggio

Nessun rimborso verrà riconosciuto oltre tale termine.

**b) Pacchetti turistici con voli speciali noleggiati o voli di linea a tariffa speciale IT (escluso quanto elencato al punto "c" ed escluso di tasse aeroportuali) e/o servizi a terra e/o soggiorni in formula residence o alberghiera:**

- 10% di penale fino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% di penale da 29 a 15 giorni prima della partenza;
- 50% di penale da 14 a 8 giorni prima della partenza;
- 75% di penale da 7 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% di penale da 3 al giorno stesso della partenza.

**c) biglietteria WEB – 100% di penale già alla conferma della prenotazione.**

**CAMBIO NOME:** Al consumatore che ne fa richiesta, entro 8 giorni rispetto alla data di partenza, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell'acconto, la Quota di Iscrizione quale penale per i pacchetti turistici con voli speciali noleggiati o voli di linea a tariffa IT, servizi regolari di linea a tariffa normale o speciale (escluso quanto elencato al punto "ii") e/o servizi a terra e/o soggiorni in formula residence o alberghiera:

ii) Biglietteria WEB – 100% di penale già alla conferma della prenotazione; nel caso di cambio data, sarà da considerare anche

- eventuale integrazione alla nuova tariffa nel caso sia superiore rispetto alla data precedentemente prenotata;
  - nel caso in cui alla nuova data di partenza sia legata un'offerta speciale, verrà confermata la "quota da catalogo"; non verrà riconosciuta riduzione alcuna.
- Oltre il termine, verranno applicate le penali di annullamento come sopra indicato.

**CAMBIO DATA:** A fronte di nuova richiesta di prenotazione, in sostituzione ad una precedentemente confermata, verrà richiesto il saldo delle penali come menzionato al punto 1). N.B. il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo (da lunedì ore 09:00 al venerdì ore 18:00) e il giorno di inizio del viaggio.

#### 9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite

siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

#### 10. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli sarà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c del presente articolo.

#### 11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

#### 12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità delle località in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri dell'UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

#### 13. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia. A carico dell'organizzatore è esclusa qualsivoglia responsabilità per la mancata coincidenza del volo in arrivo a destinazione con altri voli di linea o charter, o con altri mezzi di trasporto (es. navi, bus, treni etc.)

#### 14. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità integrate dalle disposizioni della delibera della giunta regionale Emilia Romagna n. 2238/03 e succ. modificazioni e non può comunque superare i seguenti importi: euro 1.000.000 per danni alla persona, euro 500.000 per danni alle cose e euro 150.000 per danni patrimoniali.

#### 15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

#### 16. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore in loco senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi (sabato incluso) dalla data del rientro presso la località di partenza, allegando copia del contratto di viaggio firmato e stipulato con l'Agenzia di Viaggi.

#### 17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

#### 18. ACCORDI SPECIFICI

Il Viaggiatore, al momento della prenotazione, può fare presente all'organizzatore par-

ticolari richieste e/o esigenze le quali dovranno, formare, tuttavia, oggetto di specifici accordi sulle modalità del viaggio. Sempre che ciò sia tecnicamente possibile, Condor si riserva di esprimere la propria accettazione, la quale avverrà per iscritto dopo averne verificata la possibilità con i fornitori prestatori del servizio richiesto. In caso di accettazione, gli accordi specifici verranno inseriti nel contratto di viaggio come modifiche e/o aggiunte al pacchetto turistico di base, così come descritto nelle Informazioni Generali. Condor comunicherà al Viaggiatore tramite l'agente di viaggio il maggiore costo derivante dalle richieste avanzate. Qualora le modifiche al viaggio venissero richieste dal Viaggiatore dopo la conferma del viaggio, o addirittura a viaggio iniziato, ed esse dovessero comportare delle spese per Condor o addebiti di penali da parte di fornitori dei servizi, Condor stabilirà, caso per caso, al momento della richiesta di modifica da parte del Viaggiatore, l'importo della penale e/o del prezzo aggiuntivo da imputare al Viaggiatore medesimo.

#### 19. FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immmediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.

#### ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

##### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati, qualora si tratti di servizi internazionali, dalle seguenti disposizioni della CCV del 1977: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Qualora abbiano ad oggetto, invece, servizi nazionali, i contratti sono assoggettati alla disciplina generale del contratto di mandato.

##### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Redatto dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle disposizioni previste in attuazione della L.r. 7/03 dalla delibera di giunta 2238/03 e succ. modificazioni sul testo approvato da Assotravel, Assoviaggi, Astoi, Fiavet. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Per vettori comunitari o appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100 000 DSP (equivalenti circa a 120.000 euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se può provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1000 DSP (circa 1200 euro). I vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dal presente catalogo.

##### INFORMATIVA

ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art.

7 D.Lgs. n° 196/2003 contattando CONDOR viaggi (info@condor.it) nella persona del titolare del trattamento ovvero legale rappresentante pro-tempore.

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi, disegni ed illustrazioni, a norma delle vigenti leggi di stampa. Si evidenzia che le informazioni, prezzi, immagini od altro sono aggiornati alla data di pubblicazione del catalogo.

Ogni eventuale successiva difformità sopravvenuta non può essere imputabile all'organizzatore dei viaggi.

Data pubblicazione catalogo: marzo 2009

Condor Viaggi di Condor srl - Rimini.

#### SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Condor Viaggi di Condor srl

Sede legale: Strada Statale Consolare Rimini-San Marino, 51/C - 47900 Rimini.

- Autorizzazione Delibera Giunta Provinciale n. 110 del 9/05/2005.

- Polizze di Navale Assicurazioni, n. 00100010737 n. 00100010738

I programmi del presente catalogo sono validi dal 01/04/09 al 31/12/09

